



179/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80321** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dalla Legaelia STA s.r.l.
(c.f. 15711231009) in persona dell'avv. Francesco
Elia (c.f. LEIFNC70C06G687H),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 6 maggio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Rita De Rossi, su delega dell'avv. Francesco Elia, per la ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane, per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 19 marzo 2024 la sig.ra XX, titolare di trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dal 1° agosto 2021, chiedeva di dichiarare l'inesistenza o irripetibilità o inesigibilità dell'indebito oggettivo di euro 1.588,67 al lordo dell'imposta, con importo al netto da restituire pari a euro 1.263,73, preteso dall'Inps con nota del 21 gennaio 2022 e relativo al trattamento percepito dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022, a seguito del ricalcolo della prestazione previdenziale, diminuita di euro 3.500,00 annui come comunicato da precedente nota dell'Inps.

Affermava l'irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali, citando il disposto di cui all'art. 52, l. n. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 13, l. n. 412/1991, e di cui agli artt. 203 e 204, d.p.r. n. 1092/1973, richiamando al riguardo giurisprudenza contabile e di legittimità. Evidenziava che rispetto alla rideterminazione della pensione non era a lei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

addebitabile alcuna condotta attiva o omissiva, con conseguente irripetibilità del debito contestato per buona fede del percettore.

Affermava la violazione del principio del *clare loqui* da parte dell'Inps, non essendo stato fornito in fase stragiudiziale alcun elemento idoneo a far comprendere la qualificazione del paventato debito della ricorrente, né i dati economici presi in considerazione e il ragionamento numerico dell'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Infatti, la nota dell'Inps del 21 gennaio 2022 non indicava nulla in ordine al ragionamento matematico né ai dati valutati per la quantificazione debitoria, con conseguente inesistenza e inesigibilità del credito preteso.

2. Con memoria del 21 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.

Rappresentava che il trattamento pensionistico iniziale, conferito con atto del 26 luglio 2021, era stato determinato in via provvisoria, come espressamente indicato nelle note del provvedimento (che specificava "la pensione è liquidata in via provvisoria sulla base della posizione assicurativa certificata dall'ente datore di lavoro applicati benefici art. 3 comma 7 d.l.165/97"). Successivamente era stata conferita la pensione definitiva con atto

del 22 dicembre 2021, nel quale emergeva l'indebito, oggetto del presente giudizio, derivante da una rettifica della ricongiunzione. Le motivazioni dell'indebito erano state esplicitate nel medesimo provvedimento, che nelle note specificava che "il presente atto annulla e sostituisce quello precedente. Sulla base della rettifica della ricongiunzione art. 2 legge 29 inserita nella riliquidazione pensione si è generato un debito pari ad euro 1.588,67 che verrà recuperato con la ritenuta dl 1/5 sulla pensione". L'importo dell'indebito, al netto delle ritenute fiscali, era stato integralmente recuperato mediante trattenuta del quinto della pensione con scadenza ad agosto 2022.

Richiamava l'art. 162, d.p.r. n. 1092/1973 e i principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 2/QM/2012, sottolineando che la concessione del trattamento definitivo era avvenuta entro il triennio dal conferimento del trattamento provvisorio.

In via subordinata eccepiva la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o la debenza dei soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

3. All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ordinanza n. 143/2025, su istanza della ricorrente era disposto il rinvio dell'udienza al 15 aprile 2026, poi rinviata d'ufficio al 6 maggio 2026. Era assegnato un termine alla ricorrente per il deposito di una memoria concernente le specifiche eccezioni rispetto alla riliquidazione del trattamento pensionistico operata dall'Inps e un ulteriore termine all'Inps per prendere posizione sulle eccezioni eventualmente formulate dalla ricorrente, chiarendo le motivazioni della nuova determinazione del trattamento pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con memoria del 18 novembre 2025 la ricorrente ribadiva le argomentazioni già prospettate, evidenziando la violazione del principio del *clare loqui*, sottolineando che nella fase stragiudiziale non erano stati esposti dati che potessero far comprendere la quantificazione del debito né i dati economici considerati, e che l'Inps non aveva descritto l'*iter* logico matematico che aveva condotto al decremento dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1992, non producendo il provvedimento di ricongiunzione con la relativa rettifica, così rendendo impossibile ogni forma di controllo sulla correttezza del debito, con compressione del diritto di difesa.

Ribadiva inoltre l'irripetibilità dell'indebito previdenziale per buona fede del percettore ai sensi dell'art. 206, d.p.r. n. 1092/1973, considerato che alla ricorrente nulla era addebitabile ed essendo i dati necessari per provvedere alla ricongiunzione già nella disponibilità dell'Inps al momento dell'originaria liquidazione.

5. Con memoria del 7 aprile 2026 l'Inps insisteva per il rigetto del ricorso.

Precisava che il decreto di ricongiunzione era stato emesso dal Ministero degli interni, il quale nella liquidazione della pensione aveva certificato il periodo ricongiunto pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 25 sia ai fini del diritto sia ai fini della misura. Successivamente il Ministero aveva modificato la posizione assicurativa, inserendo l'esatto periodo ricongiunto pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 5 ai fini del diritto ed anni 10, mesi 0 e giorni 14 ai fini della misura. La pensione, riliquidata con le modifiche apportate dal Ministero, aveva generato l'indebito di euro 1.588,87. L'Inps precisava che in *passweb* era possibile visualizzare i nuovi periodi contributivi specificati della l. n. 29/1979.

Allegava la schermata dei periodi contributivi e la certificazione del Ministero.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. All'udienza del 6 maggio 2026, come da verbale, l'avv. De Rossi per la ricorrente si è riportata ai motivi già esposti e ha ribadito che non risultano comprensibili le motivazioni della minore valorizzazione ai fini della ricongiunzione, chiedendo di disporre la produzione della relativa documentazione da parte dell'Inps. L'avv. Mangiapane per l'Inps si è riportato alle conclusioni in atti, evidenziando che l'Istituto ha precisato le motivazioni a fondamento dell'indebito e che la ricongiunzione operata non è oggetto del presente giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del recupero di indebito operato dall'Inps nei confronti della ricorrente a seguito di riliquidazione definitiva della pensione, inizialmente liquidata quale pensione provvisoria.

In particolare, la pensione provvisoria è stata riconosciuta con decorrenza dal 1° agosto 2021 con provvedimento del 26 luglio 2021. Con provvedimento del 22 dicembre 2021, sostitutivo del precedente, è

stato riliquidato il trattamento definitivo spettante, comunicando che "sulla base della rettifica della ricongiunzione art. 2 legge 29" si era generato un debito pari ad euro 1.588,67, con importo al netto da restituire pari a euro 1.263,73, relativo al trattamento percepito dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022. Il recupero di tale debito è stato comunicato dall'Inps all'interessata con nota del 21 gennaio 2022 con riferimento al periodo dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le motivazioni di seguito esposte.

3. La ricorrente ha in primo luogo eccepito l'irripetibilità dell'indebito in considerazione della sua buona fede. Tale eccezione non può essere accolta.

In merito alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate al pensionato e accertate in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, occorre rammentare che "il potere dell'amministrazione di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, a conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate al pensionato a titolo provvisorio anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore per

l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, è ... radicato nel principio della continuità e della doverosità dell'azione amministrativa, oltre che sul generale principio dell'autotutela da cui, sicuramente, l'amministrazione non decade neppure dopo lo spirare dei termini procedurali". Ciò pur dovendo considerare che "nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell'amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo". Ne consegue che "in considerazione di ciò deve ritenersi che il diritto - dovere (*recte*: potere) dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità" (SS.RR. in sede giurisd., sent. n. 2/2012/QM). Secondo tale consolidata giurisprudenza contabile, il principio del legittimo affidamento consta di tre elementi costitutivi e, in particolare, di un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; di un elemento soggettivo, idoneo a rendere l'affidamento "legittimo", nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, essendo tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e non meritando protezione l'aspirazione all'intangibilità di quanto il medesimo abbia ottenuto con dolo; di un elemento temporale, che consente all'affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dunque, "l'affidamento del percipiente che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze,

l'irripetibilità dell'indebito da parte dell'amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera automatica e presuntiva alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, e solo al verificarsi di tale circostanza, ma si configura con il protrarsi del tempo sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui anche la scadenza del predetto termine procedimentale per l'adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione". Ne consegue che tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, "va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (...); c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico" (SS.RR. in sede giurisd., sent. n. 2/2012/QM).

Nella fattispecie in esame, in considerazione delle concrete circostanze e alla stregua dei richiamati principi, deve escludersi la sussistenza di un legittimo affidamento della ricorrente meritevole di tutela e dunque idoneo a escludere la ripetibilità dell'indebito, pur prescindendo da qualsiasi condotta dolosa della pensionata. Infatti, la liquidazione del trattamento pensionistico inizialmente effettuata dall'amministrazione era espressamente qualificata come provvisoria, con conseguente possibilità di una diversa quantificazione dell'importo spettante all'esito della definitiva liquidazione e, dunque, con esclusione di un ragionevole affidamento sulla stabilità del trattamento stesso. Si aggiunga che il provvedimento di liquidazione definitiva è intervenuto entro un breve termine, in quanto ben minore rispetto alla scadenza dei tre anni previsti per la conclusione del relativo procedimento (essendo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la rettifica intervenuta con provvedimento di conferimento della pensione definitiva del 22 dicembre 2021 ed essendo stato l'indebito comunicato con nota del 21 gennaio 2022, rispetto ad un trattamento pensionistico provvisorio conferito con provvedimento del 26 luglio 2021 con decorrenza dal 1° agosto 2021). Inoltre, detto provvedimento di riliquidazione è stato motivato sulla base di una diversa determinazione del periodo riconosciuto ai fini della ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/1979 da parte dell'amministrazione di appartenenza della pensionata e da quest'ultima comunicata all'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In tali circostanze deve altresì essere esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 203 e segg., d.p.r. n. 1092/1973, richiamate dalla ricorrente, aventi ad oggetto la disciplina della revoca o modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza.

4. La ricorrente ha altresì affermato l'irripetibilità dell'indebito in conseguenza della violazione del principio del *clare loqui*, non essendo stato fornito in fase stragiudiziale dall'Istituto previdenziale alcun elemento idoneo a far comprendere la qualificazione del debito della ricorrente, né i

dati economici presi in considerazione e il ragionamento numerico dell'Inps.

Anche tale eccezione deve essere respinta.

Occorre rammentare che il giudizio pensionistico contabile non verte sulla legittimità del provvedimento contestato o sui suoi eventuali vizi ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto o, come nel caso di specie, sulla sussistenza o sulla ripetibilità dell'indebito oggetto di recupero da parte dell'Inps. Pertanto, l'attività del giudice contabile è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, con una cognizione piena sul rapporto, ivi comprese tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* e con la conseguenza che i presunti vizi afferenti a pretese violazioni procedurali o provvedimentali non possono assumere autonoma rilevanza (cfr., *ex multis*, Sez. Toscana, sent. n. 439/2022; Sez. Liguria, sent. n. 23/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nel merito, è emerso che l'indebito è derivato da una iniziale errata definizione dei periodi oggetto di ricongiunzione, rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. In

particolare, l'Inps ha specificato che il Ministero dell'interno nella liquidazione iniziale della pensione aveva certificato il periodo ricongiunto pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 25 sia ai fini del diritto sia ai fini della misura. Successivamente aveva modificato tale posizione, considerando il periodo ricongiunto ai fini del diritto pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 5 e ai fini della misura pari ad anni 10, mesi 0 e giorni 14.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, facendo seguito alla generica indicazione della causale medesima, comunque già contenuta nel provvedimento di riliquidazione, con la memoria depositata il 7 aprile 2026 l'Inps ha allegato il dettaglio della posizione assicurativa della ricorrente, con specifica indicazione della qualificazione di ciascun periodo, così assicurando il pieno esercizio della ricorrente del diritto di difesa, potendo la medesima svolgere i propri controlli e sollevare le eventuali contestazioni. Né, al riguardo, alcuna specifica eccezione è stata sollevata dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire di non ritenere comprensibili le motivazioni della intervenuta diversa valutazione ai fini della ricongiunzione.

6. In considerazione della complessità della

questione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso. Spese compensate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

